

Pdl 351

Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e per la sostituzione di personale collocato in quiescenza

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

Art. 2 - Graduatorie concorsuali

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), ai sensi della L.R. 32/2002, è titolare della funzione di gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva, destinata a svolgere il ruolo di organismo intermedio per i Piani Operativi nazionali POC SPAO, ANPAL, e del PON Inclusionione;

2. Al fine di consentire il rafforzamento dei Centri per l'impiego, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, della legge 145/2018, in considerazione del potenziamento delle funzioni in materia di orientamento al lavoro attribuite ai citati Centri per l'impiego, si dispone un piano triennale di reclutamento di personale da parte dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI, a tempo indeterminato e determinato, da adibire alle individuate funzioni di politiche attive del lavoro, assunzioni che si aggiungono a quelle consentite a legislazione vigente;

3. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della legge 145/2018 viene finanziato entro i limiti delle risorse previste dalla medesima disposizione, e solo a seguito della effettiva ripartizione delle suddette risorse tra tutte le regioni interessate ad opera del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuato nella citata norma nazionale, mentre il reclutamento di personale da effettuarsi a legislazione vigente trova già nel bilancio dell'Agenzia specifico finanziamento;

4. Il reclutamento del personale a tempo determinato da parte dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI, per il triennio 2019-2021, trova la propria fonte di finanziamento nelle risorse individuate dal Piano Operativo Nazionale "Inclusionione" 2014/2020 e dal Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020, e sarà effettuato solo a seguito del avvenuto trasferimento delle suddette risorse;

5. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

6. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime procedure, è stabilita, per l'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI come per la Regione Toscana, enti dipendenti e enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale, la possibilità dello scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 01 gennaio 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della legge 145/2018;

7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

1. A decorrere dall'anno 2019 l'Agenzia regionale toscana per l'impiego è autorizzata, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della propria dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale da destinare ai Centri per l'impiego, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo previste dall'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e del relativo decreto di riparto.

2. A decorrere dall'anno 2019 l'Agenzia regionale toscana per l'impiego, per lo svolgimento delle funzioni di orientamento ai processi di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 258, legge 145/2018, è autorizzata ad assumere personale a tempo determinato da adibire alle medesime funzioni, secondo quanto previsto dal "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" approvato in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Piano Operativo Nazionale "Inclusione" 2014/2020 e dal Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020.

3. Per l'adeguamento delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e 2, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego può disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361 della legge 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 2

Graduatorie concorsuali

1. La Regione Toscana, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di assicurare la adeguata e tempestiva copertura delle rispettive esigenze dotazionali, anche collegate alle cessazioni di personale programmate in virtù di quanto disposto dal Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), possono procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361 della legge 145/2018, allo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 1 si provvede nei limiti dei trasferimenti statali di cui all'articolo 1, comma 258 della legge 145/2018 e delle risorse finanziarie assegnate dal Piano Operativo Nazionale "Inclusione" 2014/2020 e dal Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.